



IL RETTORE

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012, e in particolare gli artt. 47 e 49;
- visto il Regolamento generale d'Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013, e in particolare l'art. 20;
- visto il decreto rettorale 14 ottobre 2008, con il quale è stata costituita l'Azienda "Polo veterinario di Lodi", comprendente l'Ospedale veterinario universitario e il Centro zootecnico didattico-sperimentale, ed è stato emanato il relativo Regolamento di funzionamento;
- visto il decreto rettorale 18 dicembre 2009, con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al Regolamento per il funzionamento dell'Azienda;
- viste le linee di indirizzo approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 17 e del 24 febbraio 2015, ai fini della costituzione di un nuovo Centro funzionale denominato "Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale";
- viste le deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 29 e del 30 marzo 2016

DECRETA

è costituito a decorrere dal 1° maggio 2016, ai sensi degli artt. 47 e 49 dello Statuto e dell'art. 20 del Regolamento generale, il Centro funzionale d'Ateneo denominato "Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale d'Ateneo".

Il Centro ha la sede principale a Lodi, in via Università n. 6, e ha come articolazioni: a) l'Ospedale veterinario universitario, nelle sue componenti Ospedale per grandi animali e Ospedale per piccoli animali – Sezione di Lodi e Sezione di Milano (via Celoria n. 10); b) il Centro zootecnico didattico-sperimentale; c) gli stabilimenti utilizzatori operanti presso la sede di Lodi e nella sede di Milano presso il Dipartimento di Medicina veterinaria.

E' emanato il Regolamento destinato a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del Centro, secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo; dalla medesima data è abrogato il Regolamento per il funzionamento dell'Azienda "Polo veterinario di Lodi".

Gli Organi dell'Azienda "Polo veterinario di Lodi" decadono al momento della costituzione degli Organi del Centro.

Milano, 27 aprile 2016

Università degli Studi di Milano

Decreto Rettore
1296/2016 del 27/04/2016
Classif. 6.8



IL RETTORE
(Gianluca Vago)

RP



REGOLAMENTO DEL CENTRO CLINICO-VETERINARIO E ZOOTECNICO-SPERIMENTALE D'ATENE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Centro funzionale d'Ateneo denominato "Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale" (d'ora in avanti indicato come "Centro"), costituito ai sensi degli artt. 47 e 49 dello Statuto e dell'art. 20 del Regolamento generale con la funzione di gestire a livello centralizzato, a fini scientifici e didattici, le strutture tecniche e specialistiche dell'Ateneo preposte allo studio, diagnosi e cura delle malattie degli animali e allo studio delle pratiche di allevamento.

Art. 2

Strutture del Centro

1. Il Centro ha la sede principale a Lodi, via Università n. 6, ed ha come articolazioni:
 - a. l'Ospedale veterinario universitario - nelle sue componenti Ospedale per grandi animali e Ospedale per piccoli animali - Sezione di Lodi e Sezione di Milano (via Celoria n. 10);
 - b. il Centro zootecnico didattico sperimentale;
 - c. e, in attesa della riorganizzazione degli stabilimenti dell'Ateneo autorizzati all'uso di animali a fini sperimentali, gli stabulari che operano presso la sede di Lodi e quelli che operano nella sede di Milano presso il Dipartimento di Medicina veterinaria.

Art. 3

Finalità del Centro

1. Il Centro, attraverso le strutture tecniche e specialistiche indicate all'art. 2, opera fornendo supporto ai Dipartimenti di Medicina veterinaria e di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare, che si avvalgono delle risorse del Centro secondo le modalità esplicitate ai successivi articoli del presente Regolamento, ai fini dell'espletamento delle rispettive attività istituzionali e di tutte le attività che gli stessi Dipartimenti offrono a favore del territorio e che sono erogabili mediante il Centro.

2. Attraverso l'autonoma predisposizione di servizi e di strumenti che siano aderenti ai requisiti minimi di qualità richiesti dalle norme europee per la formazione dei medici veterinari (Direttive 78/1026/CEE, 78/1027/CEE e 36/2005/CE) e di servizi e strumenti funzionali alla qualificata formazione dei produttori animali, il Centro concorre allo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca e all'innovazione tecnologica nell'ambito dello studio, diagnosi e cura degli animali di interesse zootecnico, degli animali da compagnia e dei grandi animali, dell'allevamento degli animali, della produzione, della trasformazione e del controllo dei prodotti alimentari di origine animale, agendo secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità.

3. In virtù delle proprie specificità tecniche e scientifiche, il Centro si pone, in relazione ai settori riportati al comma 2, come punto di riferimento per l'area territoriale sulla quale insiste, caratterizzata da una forte vocazione agro-zootecnica.

4. Oltre ai Dipartimenti sopra citati, che ne sono i principali utilizzatori, il Centro eroga i suoi servizi anche a dipartimenti afferenti ad aree diverse da quella di suo interesse diretto, sulla base di apposite intese stabilite tra il Centro medesimo e i dipartimenti richiedenti.



Art. 4 **Attività del Centro**

1. Attraverso le sue articolazioni, come specificate all'art. 2, il Centro provvede a:
 - a. gestire in forma centralizzata gli aspetti economico-finanziari dell'Ospedale veterinario e del Centro zootecnico didattico-sperimentale;
 - b. promuovere, organizzare e gestire, in stretta connessione con le attività istituzionali didattiche e scientifiche dei Dipartimenti di Medicina veterinaria e di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare, attività assistenziali generiche e specialistiche su specie animali domestiche e non, finalizzate alle attività didattiche e di cura;
 - c. consentire agli studenti dei corsi di studio di pertinenza dei Dipartimenti di cui alla lettera b) di applicare nella pratica clinica, zootecnica, delle produzioni animali e dell'ispezione degli alimenti di origine animale le nozioni teoriche apprese nei corsi di insegnamento, e di acquisire conoscenze dirette riguardo alle attività e pratiche di allevamento e cura degli animali, alla ricerca veterinaria e alla gestione aziendale e dei mezzi tecnici;
 - d. garantire a professori e ricercatori e ad altri soggetti a qualunque titolo operanti presso i Dipartimenti indicati alla lettera b) la possibilità di svolgere attività di ricerca e cura in ambito universitario;
 - e. contribuire all'innovazione tecnologica e allo sviluppo del sistema delle imprese zootecniche e agroalimentari, mediante azioni di promozione, di divulgazione scientifica e di assistenza tecnica agli operatori del settore;
 - f. promuovere e consentire l'aggiornamento scientifico e professionale, sia per operatori interni sia per professionisti esterni, nell'ambito di iniziative promosse dai Dipartimenti in questione;
 - g. creare una struttura tecnicamente e scientificamente d'avanguardia, che costituisca un punto di riferimento nell'ambito dello studio, diagnosi e cura delle malattie degli animali e dell'allevamento;
 - h. effettuare prestazioni e svolgere attività produttive idonee al buon funzionamento del Centro e al conseguimento dell'equilibrio economico, in piena armonia e coerenza con il profilo universitario e con le attività istituzionali di didattica e di ricerca.

Art. 5 **Risorse del Centro**

1. Il Centro dispone dei locali, delle attrezzature e degli altri beni mobili funzionali alle sue finalità e attività istituzionali, avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente.
2. Esso può accogliere e utilizzare impianti, attrezzature e animali di proprietà di enti pubblici o privati mediante stipula di specifiche convenzioni in ottemperanza alla normativa vigente in Ateneo.
3. Il Centro dispone altresì delle risorse finanziarie conferite dall'Ateneo o dai Dipartimenti utilizzatori delle sue strutture ovvero acquisite dal Centro direttamente per attività proprie, anche svolte in conto terzi, nonché di finanziamenti erogati da enti pubblici e privati o provenienti da donazioni.
4. Il Centro si avvale di proprio personale tecnico-amministrativo; a tal fine, il Direttore generale dell'Università provvede ad assegnare al Centro il personale occorrente per il suo funzionamento.
5. In funzione di specifiche esigenze, correlate soprattutto al funzionamento dell'Ospedale veterinario, il Centro può, su autorizzazione del Consiglio di amministrazione, avvalersi dell'opera di qualificate figure professionali mediante la stipula di contratti di collaborazione professionale.
6. Il Centro coordina i mezzi e le risorse che ha a disposizione, assicurandone la razionale utilizzazione nel rispetto degli obiettivi e delle strategie dell'Ateneo.



Art. 6

Autonomia organizzativa e gestionale del Centro

1. Il Centro opera in regime di autonomia organizzativa e di autonomia e responsabilità gestionale, ai sensi del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, assicurando il buon andamento gestionale dell'Ospedale veterinario e del Centro zootecnico.

2. Esso esercita la propria autonomia attraverso le determinazioni dei propri Organi di governo, adottate conformemente agli indirizzi espressi dagli Organi di governo dell'Ateneo.

3. Al Centro si applicano le norme statutarie in materia di verifica periodica dell'attività svolta da parte del Nucleo di valutazione e ogni altra disposizione generale prevista per i Centri funzionali di Ateneo.

Art. 7

Utenti

1. Sono utenti di diritto del Centro, ai fini dell'attività didattica, di ricerca e assistenziale, i professori, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti indicati agli articoli precedenti che fanno riferimento all'area della medicina veterinaria e delle produzioni animali, i professori e i ricercatori di altri dipartimenti dell'Ateneo interessati ai settori di pertinenza del Centro e il personale tecnico-amministrativo che con essi collabora, e inoltre:

- a) gli studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico che fanno capo ai Dipartimenti dell'area della medicina veterinaria e delle produzioni animali;
- b) gli iscritti alle scuole di specializzazione di area veterinaria;
- c) gli iscritti ai corsi per master e ai corsi di perfezionamento, formazione e aggiornamento promossi dai Dipartimenti di cui alla lettera a);
- d) i dottorandi di ricerca, i titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, i borsisti e i contrattisti facenti capo ai suddetti Dipartimenti, nonché ad altri dipartimenti dell'Ateneo interessati ai settori di pertinenza del Centro;
- e) altre persone fisiche o giuridiche individuate sulla base di appositi accordi e convenzioni.

2. Limitatamente al periodo di svolgimento della loro attività presso il Centro, sono assimilati agli utenti coloro che, debitamente assicurati in proprio o dal proprio ente di appartenenza, pur non rientrando nelle suddette categorie, vi svolgano periodi di studio o di ricerca, previa autorizzazione del Direttore del Centro.

Art. 8

Sicurezza e responsabilità

1. Si applica al Centro, ai fini della sicurezza e della prevenzione, la normativa d'Ateneo in materia, integrata da specifiche norme riferite alle particolari condizioni strutturali e funzionali della struttura.

2. La responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare, nell'espletamento delle attività delle persone facenti parte del personale, degli utenti e dei soggetti ad essi assimilati, è quella stabilita dalla normativa vigente.

Art. 9

Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- il Direttore
- il Comitato di indirizzo gestionale.



Art. 10 **Direttore**

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro e delle strutture che a questo afferiscono nei rapporti interni ed esterni all'Ateneo e ha i poteri di gestione del Centro. Egli è responsabile della pianificazione e della definizione di strategie di sviluppo delle attività e dei servizi del Centro, in attuazione e in coerenza con le indicazioni fornite dagli Organi di governo dell'Ateneo e le linee di indirizzo espresse dal Comitato di indirizzo gestionale.

2. Il Direttore è designato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, ed è nominato con decreto dello stesso Rettore. Egli è scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Università afferenti all'area della medicina veterinaria e delle produzioni animali e in possesso di documentati requisiti coerenti con le funzioni da svolgere.

3. Il mandato del Direttore ha la durata di tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

4. Il Direttore propone al Consiglio di amministrazione la nomina di un Vice-Direttore che lo coadiuvi nello svolgimento delle funzioni di sua competenza e lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice-Direttore è individuato tra i professori dell'Ateneo che siano in possesso dei requisiti indicati al comma 2. Il mandato del Vice-Direttore coincide con il mandato del Direttore. Il Vice-Direttore decade comunque dalla carica nel caso il Direttore cessi anticipatamente dalla sua carica per qualsivoglia motivo.

Art. 11 **Compiti del Direttore**

1. Competono al Direttore la responsabilità della conduzione organizzativa e amministrativa del Centro; la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e degli spazi e dei beni conferiti al Centro stesso; la vigilanza sulle attività di competenza del Centro e la verifica della coerenza tra gli obiettivi assegnati alle strutture e i risultati conseguiti; la valorizzazione e promozione, d'intesa con il Direttore sanitario dell'Ospedale veterinario, il Direttore scientifico del Centro zootecnico didattico-sperimentale e i Direttori dei Dipartimenti dell'area della medicina veterinaria e delle produzioni animali, delle attività del Centro, anche nei confronti delle realtà produttive e professionali del territorio.

2. In particolare, il Direttore:

- a. individua i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redige il piano annuale e il programma triennale delle attività del Centro, in coerenza con le finalità dello stesso e compatibilmente con le risorse disponibili, da sottoporre al Comitato di indirizzo gestionale;
- b. propone al Comitato di indirizzo gestionale le previsioni sull'utilizzo delle risorse finanziarie, in stretta corrispondenza con le dotazioni di pertinenza del Centro e secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- c. valida e propone al Comitato di indirizzo gestionale il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo di cui al successivo art. 15;
- d. assume, nei casi di necessità e di urgenza, atti di competenza del Comitato di indirizzo gestionale, sottoponendoli successivamente alla ratifica del Comitato nella prima seduta utile;
- e. assume, in accordo con i criteri stabiliti dal Comitato di indirizzo gestionale, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- f. propone:
 - le modalità di copertura dei costi per le attività sperimentali richieste dagli utenti;
 - le tariffe e le modalità operative d'esecuzione delle prestazioni assistenziali, analitiche e tecniche richieste sia da utenti interni all'Ateneo sia da terzi (tariffari interni ed esterni);
 - gli accordi di collaborazione, le convenzioni e i contratti che abbiano per oggetto attività finanziate da soggetti pubblici e privati, commissionate direttamente al Centro;



- le modalità di svolgimento delle attività didattico-sperimentali e quelle di servizio;
 - i regolamenti interni;
 - la struttura organizzativa dell'Ospedale veterinario universitario e la struttura organizzativa del Centro zootecnico didattico-sperimentale nonché le eventuali modifiche da apportarvi;
 - la nomina del Direttore sanitario dell'Ospedale veterinario universitario e del Direttore scientifico del Centro zootecnico didattico-sperimentale;
 - la nomina, sentiti il Direttore sanitario e il Direttore scientifico, dei responsabili dei Reparti in cui si articolano, rispettivamente, l'Ospedale veterinario e il Centro zootecnico;
- g. indirizza, per gli aspetti funzionali, il personale tecnico-amministrativo del Centro;
- h. convoca e presiede il Comitato di indirizzo gestionale e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- i. predispose annualmente una relazione sull'attività svolta da presentare per l'approvazione al Comitato di indirizzo gestionale e trasmettere successivamente al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione.

Art. 12

Comitato di indirizzo gestionale

1. Il Comitato di indirizzo gestionale è l'organo preposto all'indirizzo e al controllo della conduzione e della gestione del Centro e delle strutture che vi afferiscono.

2. Il Comitato è composto da:

- a. il Direttore del Centro che lo presiede;
- b. il Direttore generale dell'Università;
- c. il Direttore sanitario dell'Ospedale veterinario universitario;
- d. il Direttore scientifico del Centro zootecnico didattico-sperimentale;
- e. il Responsabile amministrativo del Centro;
- f. i Direttori dei Dipartimenti dell'area della medicina veterinaria e delle produzioni animali;
- g. un rappresentante del Consiglio di amministrazione;
- h. tre docenti, di cui uno dell'area agro-alimentare, uno dell'area biologica e uno dell'area medica, designati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico;
- i. due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo del Centro, eletti nell'ambito della componente.

Il mandato dei componenti di cui alle lettere g., h. e i. ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Rettore.

Art. 13

Compiti del Comitato

1. Sono compiti del Comitato:

- a. definire le linee per la pianificazione e lo sviluppo delle attività e dei servizi del Centro nelle sue articolazioni, e approvare i piani annuali e i programmi triennali delle attività, elaborati dal Direttore del Centro;
- b. approvare le previsioni sull'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione del Centro;
- c. approvare il rendiconto delle spese di gestione e di investimento;
- d. stabilire i criteri per l'assunzione, da parte del Direttore del Centro, delle decisioni di spesa;
- e. determinare le modalità di svolgimento delle attività didattico-sperimentali e di quelle di servizio;
- f. definire le modalità di copertura dei costi per le attività sperimentali richieste dagli utenti;



- g. approvare i tariffari e le modalità operative d'esecuzione delle prestazioni assistenziali, analitiche e tecniche richieste sia da utenti interni all'Ateneo sia da terzi (tariffari interni ed esterni);
- h. determinare il finanziamento che i Dipartimenti interessati devono corrispondere al Centro per le attività didattiche che si svolgono presso il Centro stesso;
- i. determinare i corrispettivi che i Dipartimenti devono versare al Centro per i servizi di cui usufruiscono per le attività di ricerca;
- j. approvare gli accordi di collaborazione, le convenzioni e i contratti che abbiano per oggetto attività finanziate da soggetti pubblici e privati, commissionate direttamente al Centro;
- k. approvare i regolamenti interni;
- l. approvare la proposta di struttura organizzativa dell'Ospedale veterinario universitario e del Centro zootecnico didattico-sperimentale formulata dal Direttore del Centro, nonché le eventuali modificazioni;
- m. verificare il coerente svolgimento delle attività didattiche e scientifico-sperimentali e di servizio richieste al Centro;
- n. formulare proposte di acquisizione di attrezzature e di assegnazione di personale necessari al Centro;
- o. formulare proposte di attivazione di incarichi professionali;
- p. istituire eventuali Commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
- q. approvare la relazione annuale del Direttore del Centro.

Art. 14

Riunioni del Comitato di indirizzo gestionale

1. Il Comitato di indirizzo gestionale è convocato e presieduto dal Direttore del Centro. Nel caso vi siano motivi di necessità e urgenza e il Direttore sia assente, la seduta è convocata e presieduta dal Vice-Direttore.

2. Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno e in via straordinaria in situazioni di particolare urgenza o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta al Direttore.

3. Il Comitato è convocato con comunicazione scritta contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, fatta pervenire a ciascun componente almeno cinque giorni prima della seduta mediante mezzi idonei. In casi di motivata urgenza il predetto termine è ridotto a tre giorni.

4. Per la validità delle sedute del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Per l'assunzione delle delibere è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti.

6. L'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano.

7. Di ogni riunione è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di Segretario sono, di norma, assolte dal Responsabile amministrativo del Centro. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti. I verbali delle sedute sono sottoposti ad approvazione nella loro completezza in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili con sufficiente anticipo, di norma almeno una settimana prima della seduta nella quale devono essere approvati, per il controllo da parte degli interessati. I verbali sono conservati a cura del Direttore del Centro, che ne trasmette copia alla Direzione generale dell'Università.

8. Le delibere del Comitato hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati dal verbale ad esse relativi sono inoltrati, a cura del Direttore del Centro, ai competenti uffici per i conseguenti adempimenti. Le delibere del Comitato sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore.



Art. 15

Responsabile amministrativo

1. E' assegnato al Centro un Responsabile amministrativo cui compete provvedere, sulla base delle indicazioni espresse dal Direttore del Centro e dal Comitato di indirizzo gestionale, a quanto necessario alla funzionalità operativa e amministrativa ordinaria del Centro e dei servizi relativi, assicurandone la regolarità e la piena efficienza.

2. Il Responsabile amministrativo è nominato dal Direttore generale dell'Università, che lo individua fra le figure in possesso di adeguato profilo professionale; il Responsabile amministrativo dipende gerarchicamente dal Direttore generale dell'Ateneo.

Art. 16

L'Ospedale veterinario universitario

1. L'Ospedale veterinario universitario ha sede a Lodi e a Milano e comprende l'Ospedale per grandi animali e l'Ospedale per piccoli animali. La sua attività si sviluppa su tre settori principali che sono profondamente integrati tra di loro: il settore professionale veterinario, il settore della didattica e il settore della ricerca.

2. L'Ospedale si articola nelle seguenti Unità operative, che riflettono la principale suddivisione delle attività ospedaliere:

- Reparto di Medicina generale e specialistica;
- Reparto di Chirurgia generale e specialistica;
- Reparto di Riproduzione, ginecologia e andrologia;
- Reparto di Diagnostica per immagini e di laboratorio;
- Reparto di Anatomia patologica;
- Reparto di Degenza.

Con provvedimento del Rettore sono individuati, sentiti il Direttore del Centro e i Direttori dei Dipartimenti dell'area della medicina veterinaria e delle produzioni animali e con il consenso degli interessati, i professori e i ricercatori che operano presso ogni Reparto, ferma restando l'appartenenza di ciascuno alla rispettiva struttura dipartimentale.

3. In accordo con gli Organi di governo del Centro, i Reparti possono essere organizzati, in funzione della specie animale e/o dei servizi erogati, in sub-unità, ai quali possono essere preposti appositi referenti ai fini esclusivamente funzionali.

4. L'Ospedale fornisce servizi di pronto soccorso 24 ore su 24 ore, ricovero, consulenza specialistica nelle diverse discipline della medicina veterinaria, terapia intensiva e laboratorio analisi.

5. La struttura organizzativa dell'Ospedale e le sue eventuali modifiche e integrazioni sono proposte, conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento, dal Direttore del Centro al Comitato di indirizzo gestionale che le approva. Nel predisporre la proposta il Direttore deve tener conto delle esigenze espresse dai Dipartimenti dell'area della medicina veterinaria e delle produzioni animali e delle indicazioni fornite dal Direttore sanitario. La proposta organizzativa deve essere coerente con le esigenze poste dalla didattica, dall'attività sanitaria e dalla ricerca e deve essere supportata da un piano economico in cui siano precisamente individuate le risorse necessarie, i fattori considerati e le modalità di finanziamento individuate.

6. Il funzionamento dell'Ospedale veterinario universitario e dei relativi Reparti e servizi è disciplinato da un apposito Regolamento, adottato secondo le modalità previste al successivo art. 24.



Art. 17

Organi dell'Ospedale veterinario universitario

1. All'Ospedale veterinario universitario è preposto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente che regola le strutture veterinarie, un Direttore sanitario, individuato tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Università, che abbiano la qualifica di medico veterinario, abilitato all'esercizio della professione e regolarmente iscritto all'apposito ordine professionale, in possesso di documentati requisiti coerenti con la funzione da svolgere.

2. Il Direttore sanitario è nominato dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Direttore del Centro; il suo mandato ha la durata di tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

3. Il Direttore sanitario partecipa, insieme al Direttore del Centro, che ne ha la responsabilità, alla direzione della struttura ospedaliera. Egli dirige ai fini tecnico-sanitario e igienico-organizzativi i servizi ospedalieri per l'erogazione delle prestazioni sanitarie; collabora con il Direttore del Centro, che ne è responsabile, all'individuazione delle priorità nell'utilizzo della struttura ospedaliera, al fine di realizzare la migliore composizione tra le caratteristiche di efficacia, efficienza e qualità dei servizi che il Centro deve fornire all'Ateneo e alla collettività; formula nei confronti del Direttore e del Comitato di indirizzo gestionale, con riferimento alla struttura ospedaliera, proposte e pareri sugli atti relativi a materie di sua competenza nonché in materia di nuove acquisizioni e di assegnazione di personale; collabora al controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate; collabora al controllo di gestione dell'Ospedale; promuove le attività di aggiornamento e formazione del personale impegnato nell'attività veterinaria.

4. Il Direttore sanitario dell'Ospedale veterinario sovrintende anche agli aspetti sanitari di pertinenza del Centro zootecnico didattico-sperimentale, assumendo a sé la responsabilità degli animali stabulati e/o ricoverati presso lo stesso Centro.

5. A ogni Reparto ospedaliero è preposto un Responsabile, individuato tra i docenti di riferimento del Reparto, in possesso della qualifica di medico veterinario, abilitato all'esercizio della professione e regolarmente iscritto all'apposito ordine professionale. Il Responsabile, d'intesa con il Direttore sanitario, provvede ad organizzare le attività e i servizi di competenza del Reparto e a verificarne la realizzazione.

6. I Responsabili dei Reparti sono nominati con decreto del Rettore, su proposta del Direttore del Centro, formulata sentito il Direttore sanitario. Il mandato dei Responsabili di Reparto ha la durata di un triennio accademico e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

Art. 18

Il Centro zootecnico didattico-sperimentale

1. Il Centro zootecnico didattico-sperimentale ha sede a Lodi, dove ospita attività didattiche e di ricerca nel settore degli animali di interesse zootecnico.

2. Il Centro si articola nei seguenti Reparti:

- Reparto ruminanti;
- Reparto suini;
- Reparto zoocolture;
- Reparto acquacoltura;
- Reparto altre specie.

Con provvedimento del Rettore, sentiti il Direttore del Centro e i Direttori dei Dipartimenti dell'area della medicina veterinaria e delle produzioni animali e con il consenso degli interessati, sono individuati i professori e i ricercatori che operano presso ogni Reparto, ferma restando l'appartenenza di ciascuno alla rispettiva struttura dipartimentale.



3. In accordo con gli Organi di governo del Centro, i Reparti possono essere organizzati, in funzione della specie animale e/o dei servizi erogati, in sub-unità, ai quali possono essere preposti appositi referenti ai fini esclusivamente funzionali.

4. La struttura organizzativa del Centro zootecnico didattico-sperimentale e le sue eventuali modifiche e integrazioni sono proposte, conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento, dal Direttore del Centro al Comitato di indirizzo gestionale che le approva. Nel predisporre la proposta il Direttore deve tener conto delle esigenze espresse dai Dipartimenti dell'area della medicina veterinaria e delle produzioni animali e delle indicazioni fornite dal Direttore scientifico. La proposta organizzativa deve essere coerente con le esigenze poste dalla didattica e dalla ricerca e deve essere supportata da un piano economico in cui siano precisamente individuate le risorse necessarie, i fattori considerati e le modalità di finanziamento individuate. Parti della struttura possono essere concesse in gestione ad imprese del settore, a fronte di un accordo che definisca gli opportuni vantaggi economici per l'Ateneo e che garantisca il pieno svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.

5. Il funzionamento del Centro zootecnico didattico-sperimentale e dei relativi Reparti e servizi è disciplinato da un apposito Regolamento, adottato secondo le modalità previste al successivo art. 24.

Art. 19

Organi del Centro zootecnico didattico-sperimentale

1. Al Centro zootecnico didattico-sperimentale è preposto un Direttore scientifico, individuato tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Università, in possesso di documentati requisiti coerenti con la funzione da svolgere.

2. Il Direttore scientifico è nominato dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Direttore del Centro; il suo mandato ha la durata di tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

3. Il Direttore scientifico partecipa, insieme al Direttore del Centro, che ne ha la responsabilità, alla direzione del Centro zootecnico didattico-sperimentale. Egli dirige ai fini tecnico-produttivi e igienico-organizzativi le attività in cui è organizzato il Centro e collabora con il Direttore del Centro, che ne è responsabile, all'individuazione delle priorità nell'utilizzo delle strutture che lo compongono, al fine di realizzare le migliori condizioni di efficacia, efficienza e qualità dei servizi che il Centro zootecnico deve garantire; formula nei confronti del Direttore e del Comitato di indirizzo gestionale, con riferimento alla struttura del Centro zootecnico, proposte e pareri sugli atti relativi a materie di sua competenza nonché in materia di nuove acquisizioni e assegnazione di personale e sul miglior utilizzo delle strutture a disposizione; collabora al controllo di qualità dell'allevamento; collabora al controllo della gestione e delle condizioni igienico-sanitarie in cui il Centro zootecnico opera; promuove le attività di aggiornamento e formazione del personale impegnato nelle attività inerenti all'allevamento e alle produzioni animali.

4. A ogni Reparto del Centro zootecnico è preposto un Responsabile, individuato tra i docenti di riferimento del Reparto. Il Responsabile, d'intesa con il Direttore scientifico, provvede ad organizzare le attività e i servizi di competenza del Reparto e a verificarne la realizzazione.

5. I Responsabili dei Reparti sono nominati con decreto del Rettore, su proposta del Direttore del Centro, formulata sentito il Direttore scientifico del Centro zootecnico. Il mandato dei Responsabili di Reparto ha la durata di un triennio accademico e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.



Art. 20 ***Gli stabulari***

1. In relazione all'attività di sperimentazione animale, il Centro si rapporta e si coordina con l'Organismo preposto al benessere degli animali dell'Ateneo, per quanto di competenza, secondo la normativa vigente.

2. Fermo restando quanto precisato all'art. 2, comma 1 - lettera c., gli stabulari presso cui si svolge la predetta attività sono Unità indipendenti del Centro; essi sono dotati dei requisiti prescritti dalla vigente normativa nonché di adeguato personale in possesso del livello di istruzione e formazione acquisito e mantenuto secondo le modalità stabilite dalla normativa stessa.

3. Il Centro include:

- gli stabulari attivati nella sede di Lodi, uno per il settore sperimentale piccoli animali e uno per il settore sperimentale grandi animali;
- gli stabulari attivati nella sede di Milano, presso il Dipartimento di Medicina veterinaria, e precisamente:
 - Stabilimento centralizzato;
 - Stabilimento di Fisiologia generale e Chimica biologica;
 - Stabilimento di Microbiologia e immunologia veterinaria.

4. Il funzionamento degli stabulari è disciplinato dalla regolamentazione d'Ateneo in materia di sperimentazione animale nel quadro della pertinente legislazione.

5. Sovrintendono al funzionamento degli stabulari un Medico veterinario e un Responsabile del benessere animale, entrambi nominati dal Rettore nell'ambito dell'Ateneo.

Art. 21

Rapporti di ordine finanziario tra il Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale e i Dipartimenti di riferimento

1. I Dipartimenti di Medicina veterinaria e di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare svolgono presso il Centro tutte le attività clinico-assistenziali e le prestazioni a tariffario rivolte all'esterno, comprese quelle a favore degli operatori del settore agro-zootecnico, erogabili attraverso il Centro, della cui conduzione siano responsabili.

2. Le attività di cui al comma 1 sono espletate secondo le regole stabilite dagli Organi del Centro; ad esse si applicano in via esclusiva i tariffari predisposti dal Comitato di indirizzo gestionale e approvati dal Consiglio di amministrazione. Il Comitato provvede a determinare i suddetti tariffari in misura congrua a coprire tutti i costi di ciascuna prestazione. Una volta assicurata la copertura dei costi vivi, dei costi generali di funzionamento della struttura erogante - determinati in funzione delle sue necessità e comunque nel rispetto del principio dell'autosostentamento delle attività dalla stessa svolte - e della quota a beneficio del bilancio universitario, la parte di entrata residua è trasferita al Dipartimento titolare della prestazione, che ne dispone l'utilizzo in conformità al Regolamento d'Ateneo che disciplina le attività conto terzi.

3. Ai fini indicati ai commi precedenti, sono costituiti nell'ambito del Centro due sportelli "prenotazioni", uno per l'Ospedale veterinario (accettazione) e uno per il Centro zootecnico, presso cui verranno espletate tutte le pratiche amministrative inerenti ai servizi offerti all'utenza, ivi compresa la fatturazione e la registrazione degli introiti.



4. I Dipartimenti indicati al comma 1 svolgono presso il Centro i progetti e le attività di ricerca su animali di cui siano titolari e sono tenuti a versare al Centro i relativi corrispettivi nell'entità stabilita dal Comitato di indirizzo gestionale. Continuano invece ad essere svolte presso i predetti Dipartimenti i progetti di ricerca e le prestazioni correlate principalmente ad attività di ricerca che non implicino l'utilizzo di animali. A tali prestazioni si applicano le tariffe determinate autonomamente da ciascun Dipartimento.

5. I Dipartimenti di Medicina veterinaria e di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare sono tenuti a corrispondere al Centro una quota parte del fondo che annualmente ricevono dal Consiglio di amministrazione per il sostegno alle attività didattiche dei corsi di studio di cui sono referenti. Tale quota è determinata dal Comitato di indirizzo gestionale tenuto conto delle attività didattiche il cui svolgimento è dislocato presso il Centro e delle correlate esigenze, nonché del numero di studenti cui tali attività sono rivolte.

Art. 22

Revisione amministrativo-contabile

1. Le operazioni di riscontro e di verifica sulla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale del Centro sono effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università, secondo le norme previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 23

Assicurazione

1. La copertura assicurativa del patrimonio e delle attività svolte dal Centro rientra nelle polizze generali dell'Università.

2. Il rischio derivante dall'attività di supporto alla didattica, alla ricerca, alla sperimentazione e alle attività assistenziali nei riguardi del personale, degli utenti e dei soggetti ad essi assimilati trova riscontro in un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile. Parimenti in un'apposita polizza trova riscontro la copertura assicurativa in materia di infortuni e malattie professionali.

Art. 24

Regolamentazione interna

1. Con appositi provvedimenti regolamentari sono disciplinati, conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento, il funzionamento dell'Ospedale veterinario universitario e il funzionamento del Centro zootecnico didattico-sperimentale.

2. I Regolamenti previsti al comma 1 sono elaborati e proposti dal Direttore del Centro, d'intesa, rispettivamente, con il Direttore sanitario e il Direttore scientifico, e sono approvati dal Comitato di indirizzo gestionale. I Regolamenti sono emanati dal Rettore con proprio decreto ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul Portale dell'Ateneo.

3. Con le modalità procedurali specificate al comma 2 sono disposte le eventuali modifiche ai Regolamenti contemplati dal presente articolo.



Art. 25 **Norme finali**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Esso è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Portale dell'Ateneo.

2. Le eventuali modifiche al presente Regolamento, anche proposte dal Comitato di indirizzo gestionale, sono disposte nel rispetto delle modalità procedurali stabilite al comma precedente.

Art. 26 **Norme transitorie**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per il funzionamento dell'Azienda "Polo veterinario di Lodi", emanato con decreto rettorale 14 ottobre 2008 e modificato con decreto rettorale 18 dicembre 2009.

2. Con il completo trasferimento a Lodi del Dipartimento di Medicina veterinaria e del Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare, è soppressa la Sezione di Milano dell'Ospedale per piccoli animali.

3. Al presente Regolamento è data completa attuazione entro i 120 giorni successivi alla sua entrata in vigore.

4. I Regolamenti previsti al precedente art. 24 sono adottati entro 60 giorni dalla costituzione degli Organi di governo del Centro.

5. Entro il termine fissato al comma 3 sono altresì definiti dal Comitato di indirizzo gestionale e approvati dal Consiglio di amministrazione i tariffari del Centro. A decorrere dall'entrata in vigore dei predetti tariffari sono disattivati i tariffari dei Dipartimenti dell'area della medicina veterinaria e delle produzioni animali, in relazione alle prestazioni assicurate dal Centro.